



UNIONE EUROPEA



Criteria per la stipula da parte del dirigente scolastico di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Procedure di selezione degli esperti

Il Dirigente, in base al PTOF e al Programma Annuale, individua attività e/o insegnamenti per le quali è necessario procedere a contratti ad esperti.

Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del Dlgs. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Per ciascuna attività o progetto inseriti nell'offerta formativa per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, un'apposita commissione stabilisce le necessità culturali e professionali per l'attività o l'insegnamento proposti, individuando così requisiti, titoli nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi devono possedere.

Il Dirigente Scolastico espleta le procedure di assegnazione degli incarichi ad esperti descritte nel Quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione - *Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali*.

Secondo quanto disposto dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla prassi, l'iter da adottare per il conferimento degli Incarichi è suddiviso nelle seguenti fasi:

- a) ricognizione del personale interno all'Istituzione;
- b) in subordine, affidamento a risorsa di altra Istituzione mediante ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", previsto, per i docenti, dall'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall'art. 57 del suddetto CCNL;
- c) in via ulteriormente subordinata, ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- d) in via residuale, ricorso a soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Nel caso in cui il soggetto esterno individuato non sia una persona fisica bensì un'azienda, non si procede secondo quanto previsto nel presente documento, ma secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti, di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e dal *Regolamento di Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e lavori*, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 29 giugno 2020.

L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

Per compensi di modica entità e collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione o azione episodica, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, l'incarico verrà attribuito quale rapporto "intuitu personae" (ai sensi della circolare n. 2/2008 sopra citata), non essendo in tal caso necessario l'utilizzo delle procedure comparative né gli obblighi di pubblicità.

Nel caso di collaborazione estesa nell'anno è adottata, di norma, una procedura comparativa.

L'obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e congruamente motivati secondo quanto previsto dalla Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122, nella quale si afferma che «[...] il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza.



UNIONE EUROPEA



Quanto ai contenuti dell'avviso, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:

- a) descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) descrizione del profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
- c) descrizione dei criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione, mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
- d) indicazione del compenso previsto e delle modalità di remunerazione;
- e) specificazione della durata dell'incarico;
- f) indicazione della tipologia del contratto;
- g) indicazione delle modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
- h) descrizione delle modalità di svolgimento della procedura di selezione;
- i) richiesta di presentazione del consenso al trattamento dei dati personali, nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- l) dichiarazione dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
- m) eventuale altra documentazione da produrre.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente scolastico (di norma 15 giorni), può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. È prevista la possibilità di completare l'esame dei candidati attraverso un colloquio, previa pubblicizzazione dei criteri di svolgimento e di valutazione.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento, in genere, almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e/o scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze pregresse inerenti all'incarico (anche con riferimento alla fascia di età e tipologia di scuola cui è rivolta la prestazione richiesta).
- Qualora non diversamente previsto da normative o delibere degli OO.CC. competenti, il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo, in caso di modesto importo o di criteri di valutazione rigidamente predeterminati potrà operare autonomamente; in altri casi, e comunque per importi superiori a € 3000,00 (omnicomprensivi), convocherà un'apposita commissione, competente per la valutazione dei titoli e l'eventuale svolgimento del colloquio.

Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico, che per l'attività istruttoria si può avvalere del Direttore S.G.A., provvede alla stipula del contratto dove devono essere specificati: l'oggetto della prestazione; i termini di inizio e conclusione della prestazione; il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione; eventuali rimborsi spese; le modalità di pagamento del corrispettivo; le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C. .

Sono previste le seguenti tipologie di contratto in base alla categoria di personale individuato:

- Affidamento a personale interno all'Istituzione: lettera di incarico;
- Ricorso a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, ai sensi del CCNL in vigore: lettera di incarico; in tal caso è previsto che:



- i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica; tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007);
- il personale A.T.A. può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi (art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007);
- Conferimento di Incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni secondo quanto previsto all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001: le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad «esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria», in presenza di specifici presupposti di legittimità. In linea generale, secondo gli orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, il destinatario dell'incarico deve aver conseguito almeno una laurea magistrale o titolo equivalente, attinente all'oggetto della collaborazione.

Nello specifico, le Istituzioni Scolastiche possono conferire Incarichi individuali con una delle seguenti modalità:

- «lettera negoziale per il conferimento di incarichi aggiuntivi»: nei casi in cui gli Incarichi aggiuntivi siano conferiti a personale interno o a personale di altre Istituzioni (mediante collaborazione plurima), il Dirigente Scolastico stipula con l'Incaricato una apposita lettera negoziale, definendo le reciproche prestazioni.
- «contratto di prestazione d'opera» (art. 2222 c.c. e ss. e 2229 c.c. e ss.): il rapporto di collaborazione che si concretizza in prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente. Tali contratti, qualora abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali, assumono la qualifica e la disciplina proprie dei «contratti di prestazione d'opera intellettuale» (art. 2229 e ss. c.c.);
- «contratto di prestazione occasionale» (art. 54 bis, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96): contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo e secondo specifiche condizioni e modalità stabilite dalla normativa.

All'esito della procedura, l'Istituzione scolastica acquisisce dall'incaricato una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e, successivamente, adotta un provvedimento motivato di conferimento di incarico.

Il Dirigente, con il supporto del Direttore S.G.A., verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Iniziativa Generale per incrementare la qualità dell'istruzione
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
MUR

l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

Gli incarichi individuali devono essere oggetto di pubblicità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell'Istituzione, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori".

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede inoltre specifici obblighi di comunicazione che devono essere adempiuti in caso di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici (Piattaforma PerLaPa).

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. (art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244 - Finanziaria 2008, art. 3 c. 18).

Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Determinazione del compenso agli esperti

Con riferimento al personale interno, la retribuzione delle prestazioni avviene con il Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS), ai sensi dell'art. 88 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt'ora vigente in virtù dell'art. 1, comma 9, del CCNL Istruzione e Ricerca, salvo che l'Istituzione Scolastica abbia a disposizione fondi propri da destinare al pagamento delle risorse.

I compensi possono essere definiti, alternativamente, mediante:

- criteri stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL e richiamate dall'art. 88;
- criterio forfettario, il quale tenga conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, «[...] da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF;

Per ciò che concerne i compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione, si applicano le previsioni di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326.

Per esperti impegnati nei PON i relativi compensi sono quelli fissati dalle Linee Guida PON e dai relativi Avvisi emanati dall'Autorità di Gestione.

I compensi orari determinati ai sensi dei precedenti punti e, ove esistenti, le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto rappresentano costi di riferimento anche per esperti non provenienti dall'Amministrazione Scolastica o universitaria.

Nel caso di personale esterno all'Amministrazione Scolastica, in relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità e convenienza per l'Amministrazione; qualora non facilmente riconducibili a compensi contrattuali o ad altre indicazioni o norme in uso nelle Pubbliche Amministrazioni, la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo potranno essere determinati dal Consiglio d'istituto.